



REPUBBLICA ITALIANA N.7747/04 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 9088 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ANNO 1998

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 9088/1998 proposto dal Dr. Renato Vendemiati, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Zanardi e Luciano Jaconis ed domiciliato presso lo studio del secondo, via Orazio n. 3, Roma;

contro

la Azienda Sanitaria Locale Socio Sanitaria n.19 (ULSS 19) della Regione Veneto, in persona del suo legale rappresentante non costituitasi;

e nei confronti

del Dr. Francesco Peruzzi, non costituitosi;

per la riforma della sentenza n. 278/1998 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione prima;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalla difesa dell'appellante a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il cons .Goffredo Zaccardi;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 6 luglio 2004 l'avv. Zanardi;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:



1) La sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto in primo grado dal Dr. Vendemiati per l'annullamento del provvedimento n. 718 del 12 giugno 1997 del Direttore Generale della ULSS 19 della Regione Veneto di attribuzione dell'incarico quinquennale di dirigente medico di II livello presso il servizio di radiologia diagnostica dello Stabilimento Ospedaliero al Dr. Peruzzi.

In definitiva il primo giudice ha ritenuto che nel procedimento delineato dal D.Lvo n. 502 del 30 dicembre 1992 (articoli 15 e 15-ter) per l'attribuzione degli incarichi temporanei di dirigente medico di II livello preposto alla direzione di una struttura complessa, procedimento distinto in due diverse fasi la prima di valutazione della idoneità dei candidati a coprire il posto da assegnare effettuata da una apposita Commissione e la seconda di scelta da parte del Direttore Generale tra gli idonei del candidato cui attribuire la funzione, la discrezionalità del Direttore Generale sia molto ampia e caratterizzata da elementi di fiduciarità che impediscono un esame in sede giurisdizionale diretto a sindacarne la legittimità altro che per evidenti vizi di logicità o per un errore di fatto nei presupposti che hanno determinato l'attribuzione della funzione.

2) In punto di fatto si deve precisare che nel caso di specie i tre candidati che si sono presentati alla selezione sono stati tutti dichiarati idonei ed il giudizio conclusivo espresso nei confronti del Dr. Peruzzi, che si riporta qui di seguito, è chiaramente positivo e fondato su dati ed esperienze corrispondenti alla funzione da svolgere: "E' titolare del modulo di diagnostica per immagini in pneumologia .Pubblicistica numerosa, orientata sia su problematiche diagnostiche – vascolari che ecografiche, con esperienza dimostrata su argomenti di TAC e risonanza magnetica testimoniata anche dal curriculum formativo e professionale".

La valutazione del Dr. Vendemiati, pur positiva e sostanzialmente corrispondente nell'apprezzamento a quella effettuata nei confronti del Dr. Peruzzi, appare, a ben vedere, meno



significativa solo con riguardo alla considerazione dell'attività scientifica dell'attuale appellante che viene definita "discreta" a fronte di quella più consistente, almeno quantitativamente, del Dr. Peruzzi ed, invero, questo è il giudizio conclusivo della Commissione: "Titolare del modulo di ecografia, attualmente coordinatore del servizio di RX, discreta attività di produzione scientifica e curriculum formativo continuo ed intenso, orientato prevalentemente all'attività ecografica".

3) Non vi è alcun dubbio che nel caso di specie il Direttore Generale potesse discrezionalmente orientarsi verso l'uno o l'altro candidato in applicazione del potere ampiamente discrezionale che l'art. 15 – ter del D.Lvo 502/1992 gli conferisce nel disporre che l'attribuzione dell'incarico in questione è effettuata dal Direttore Generale "sulla base di una rosa di candidati idonei selezionati da una apposita commissione".

Tale formulazione, mentre chiarisce che la selezione non è comparativa ma ha il solo scopo di verificare l'idoneità dei singoli a fronte dell'incarico da svolgere, comporta anche la facoltà del Direttore Generale di scegliere il medico che, a suo giudizio, meglio possa corrispondere alle esigenze organizzative e funzionali della ULSS i cui programmi aziendali è chiamato a perseguire raggiungendo gli obiettivi in concreto assegnati dalla direzione dell'azienda alla struttura complessa cui dovrà essere preposto.

Rispetto a tale scelta, squisitamente riferita alle responsabilità di gestione del Direttore Generale, una volta che essa cada su un soggetto tecnicamente idoneo in quanto esaminato positivamente per tale profilo dalla commissione tecnica, non sussiste ulteriore spazio per considerazioni dirette a sindacarne la correttezza posto che la scelta in parola non deve corrispondere ad alcun criterio di esame comparativo dei candidati idonei.

4) E' ora possibile esaminare le singole censure proposte dalla difesa del Dr. Vendemmiati.



Non ha pregio in primo luogo, rispetto a una procedura, lo si ribadisce, in cui non vengono in rilievo momenti di comparazione, ma solo l'accertamento per ciascuno dei candidati della idoneità alla funzione da svolgere, la considerazione cui si richiama con forza la difesa dell'appellante secondo cui l'avviso di selezione indicava espressamente che l'elenco degli idonei doveva essere stilato "con particolare riferimento" all'esperienza e alla capacità clinica di utilizzare la TAC e, conseguentemente, la Commissione prima ed il Direttore Generale poi, avrebbero dovuto tenere conto della maggiore esperienza dell'appellante che è stato coordinatore del settore di cui si discute fino al 1° maggio 1995, ha effettuato circa 950 esami con la TAC ed ha addestrato il personale paramedico all'uso dei macchinari.

E' sufficiente chiarire ancora che l'elemento specifico richiesto nell'avviso doveva espressamente essere utile per formare "l'elenco degli idonei" (cfr. quinto capoverso dell'avviso pubblico di cui trattasi) e non altro ed, inoltre, che tale prescrizione dell'avviso aveva quindi la funzione di orientare la Commissione nella fase di accertamento della idoneità dei candidati, ma in nessun modo poteva costituire un limite al potere di scelta del Direttore Generale che, se ricadente su un soggetto idoneo, come si è detto, è connotato dall'art.15 - ter del D. Lvo 502/1992 con una particolare autonomia estesa anche ad elementi fiduciari di valutazione.

Parimenti da disattendere è l'ulteriore argomento addotto nell'appello secondo cui la Commissione avrebbe valutato in eccesso le esperienze del Dr. Peruzzi ritenendo invece di minore consistenza rispetto alla realtà le esperienze del Dr. Vendemiati, inducendo in tal modo anche la scelta del Direttore Generale in una determinata direzione posto che quest'ultimo nel motivare la sua scelta aveva fatto riferimento al parere della commissione tecnica.



In primo luogo non emerge in alcun modo dagli atti la indicata sottovalutazione dell'appellante né la valorizzazione eccessiva del Dr. Peruzzi ed, inoltre, non è esatto che non si sia tenuto conto delle sue esperienze lavorative specifiche perché, come il primo giudice ha osservato nella parte finale della decisione appellata, l'esame della dichiarazione rilasciata dal dirigente medico dell'Azienda ULSS n. 19 di Adria che attestava tutte le circostanze cui si riferisce l'appellante è stata menzionata e, quindi, presa in considerazione.

In definitiva il Direttore Generale, nell'esercizio di sue prerogative attribuitegli dalla legge ed in modo non palesemente irrazionale, ha preferito assegnare l'incarico ad un medico che, pur non essendo carente di esperienza specifica nel settore della TAC, dimostrava un valore complessivo, culturale e professionale, maggiore degli altri candidati pur nella consapevolezza che, come nel caso del Dr. Vendemiati, questi ultimi potevano aver maturato una maggiore esperienza operativa nell'utilizzo delle apparecchiature necessarie per l'effettuazione degli esami di cui trattasi

5) Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello va respinto mentre sussistono ragioni per la compensazione delle spese del giudizio nei suoi due gradi.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe lo rigetta.

Spese compensate .

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso addì 6 luglio 2004 in camera di consiglio con l'intervento di:

Rafaele Iannotta Presidente,

Raffaele Carboni consigliere,



S.I.Ve.M.P

Consiglio di Stato n. 7747/04

---

Paolo Buonvino consigliere,

Goffredo Zaccardi consigliere est.,

Claudio Marchitiello consigliere.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Goffredo Zaccardi F.to Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29 novembre 2004

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

F.to Antonio Natale